

Pezzopane Stefania, c.f. PZZSFN60A44A345S, assistita e difesa dall'avvocato Piermichele De Matteis, con domicilio eletto in L'Aquila Via Gabriele D'Annunzio .n. 4

Lalli Giuliano, c.f. LLLGLN40P07C298C, assistito e difeso dall'avvocato Fabrizio Foglietti e con domicilio eletto in L'Aquila, frazione Paganica, via Corradino Giacobbe n. 2;

Riga Roberto, c.f. RGIRRT68M05A345Z, assistito e difeso dall'Avv. Cesidio Gualtieri del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, via Luigi di Natale n. 6, tutti in qualità di assessori del Comune de L'Aquila alla data del 28 ottobre 2010.

FATTO

Con atto notificato il 1° aprile 2015, la Procura regionale ha citato in giudizio i predetti convenuti, nelle qualità sopra indicate, per sentirli condannare al risarcimento del danno, cagionato al Comune di L'Aquila, di euro 454.980,84 (quattrocentocinquantaquattromilanovecentoottanta/84), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e alle spese del giudizio in favore dello Stato, nella seguente ripartizione: Cialente 10% (€ 45.498,10), Pezzopane (assessore al ramo) 65% (€ 295.737,54) e gli altri 5% (€ 22.749,00) ciascuno.

Il danno sarebbe scaturito, secondo l'impostazione accusatoria, dall'approvazione della delibera di Giunta comunale - con la presenza del Sindaco Cialente e degli assessori sopra indicati - n. 378 del 28 ottobre 2010, con la quale, all'unanimità, si era stabilito di riconoscere alla società Vivenda S.p.a., titolare del contratto di appalto per il

servizio di refezione scolastica, affidato con procedura negoziata per il 2010/2011 e per il 2011/2012, un compenso aggiuntivo di € 1,12 a pasto oltre IVA (per un totale di € 1,14) per l'attività di sporzionamento di pasti serviti in modalità "multirazione", considerata una prestazione aggiuntiva da remunerare.

Secondo l'Accusa, invece, dall'esame del capitolato di appalto, aggiudicato con determinazione n. 182 del 27 agosto 2008, al prezzo di € 3,48 a pasto, e successivamente prorogato, risultava che la Vivenda S.p.a. si era impegnata ad una fornitura "monorazione" utilizzando vaschette sigillate contenenti in più comparti tutte le portate; mentre, qualora avesse effettuato il servizio con il sistema delle multirazioni (che prevedevano l'uso di un carrello e il conseguente sporzionamento delle vivande), le condizioni economiche avrebbero dovuto essere ricontrattate dall'Amministrazione al raggiungimento della percentuale di almeno il 40% di svolgimento del servizio, in considerazione del fatto che i costi sarebbero stati in diminuzione. Tali condizioni erano state richiamate nel successivo affidamento per l'anno scolastico 2010/2011 con determinazione dirigenziale n. 115 del 2 settembre 2010.

Nonostante tali chiare premesse contrattuali, con la delibera n. 378/2010, meno di due mesi dopo, era stata accolta la richiesta dell'appaltatrice di adeguamento del corrispettivo a pasto, nella misura di € 1,12 oltre IVA, con un onere maggiore pari a € 454.980,84 (1,14 IVA inclusa x 399.106 pasti) considerato danno per l'Amministrazione.

Inoltre, secondo la Procura, non erano accettabili le deduzioni dei convenuti rese a seguito dell'invito a dedurre, per le quali il contratto del 2008 prevedeva soltanto la fornitura dei pasti presso i plessi scolastici, ma non la somministrazione degli stessi; pertanto, anche a causa dell'evento sismico, che aveva limitato l'estensione della fornitura del servizio "multirazione" e a seguito dell'indisponibilità del personale scolastico ausiliario allo sporzionamento dei pasti, perché non compreso nel mansionario, l'ente si era visto costretto ad approvare la protrazione del servizio già appaltato, con richiamo al preventivo-offerta con analisi dei prezzi della Vivenda, e con il concorso della società a fronte del compenso aggiuntivo.

Per la Procura erariale, invece, la Giunta comunale aveva arbitrariamente attribuito tale compenso aggiuntivo in assenza dei presupposti di legge e con procedura negoziata che poteva essere consentita – a norma dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - *"per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalle medesima stazione appaltante"*, di stretta interpretazione. Da ciò discendeva che il contenuto del contratto stabilito nella procedura negoziata doveva essere il medesimo, per cui l'appaltatrice non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto alla prestazione già concordata.

Con le memorie di costituzione del 9 luglio scorso, di identico tenore, i convenuti Cialente, Arduini, Lisi, Pezzopane e Riga deducevano che il contratto originario e l'articolo 1 del capitolato

allegato al contratto in data 26 novembre 2008 tra Comune dell'Aquila e la Vivenda prevedevano soltanto la fornitura dei pasti e non il successivo sporzionamento.

Pertanto, con la delibera di Giunta n. 378 del 28 ottobre 2010, i convenuti, preso atto che la commissione mensa e i genitori degli allievi avevano più volte sollecitato la modificazione del sistema di fornitura dei pasti, con l'opzione preferenziale per quello delle multiporzioni, indicavano in esso un maggior costo.

Premesso che il capitolato allegato al contratto stipulato il 26 novembre 2008 tra il Comune e la Vivenda prevedeva un'erogazione del servizio mista (monoporzione e multiporzione, che, ove avesse raggiunto la percentuale del 40% dell'intero servizio avrebbe legittimato una rinegoziazione del prezzo) si sosteneva che la fornitura dei pasti multiporzione poneva il problema dello "scodellamento", probabilmente non affrontato in concreto al momento della stipulazione del contratto, sul presupposto che sarebbe stato svolto dal personale ausiliario scolastico. Tale ulteriore attività, non compresa nel mansionario di quest'ultimo, era stata svolta dalla società appaltatrice, che aveva giustamente preteso un costo aggiuntivo, costo che sarebbe stato comunque corrisposto al personale interno qualora fosse stato possibile il suo impiego.

Pertanto non era fondata l'impostazione accusatoria per la quale la delibera avrebbe cagionato un danno per il Comune; al contrario, dalle successive vicende contrattuali risultava che la gara per la fornitura per l'anno scolastico successivo (2011/2012) al

prezzo di € 4,30 a pasto (calcolato sulla media dei prezzi precedenti, ovverosia € 3,48 per le monoporzioni e € 4,60 per le multiporzioni) era andata deserta per mancanza di offerte valide; di qui un'ulteriore proroga alla Vivenda e la pubblicazione di un nuovo bando; la procedura, infine, si era conclusa con l'aggiudicazione alla medesima società dell'appalto al prezzo unitario di € 4,95 a pasto.

Dunque, dall'esecuzione della delibera di Giunta n. 378 del 2010 era scaturito un costo complessivo, per la fornitura di 457.513 pasti all'anno, di € 1.760.065,72 (derivanti da $149.929 \times 4,60 + 307.584 \times 3,48$), mentre all'esito della nuova gara per l'anno scolastico 2012/2013 il costo, per lo stesso numero di pasti, era asceso a € 2.264.689,35, importo superiore di circa un milione di euro, che corrispondeva appunto all'economia realizzata dalla Giunta.

I convenuti chiedevano quindi l'assoluzione da ogni addebito. Il sig. Lalli Giuliano, con l'Avv. Fabrizio Foglietti, deduceva in primo luogo che il *petitum* della citazione a giudizio doveva limitarsi alla sola ipotesi di danno erariale per l'anno scolastico 2010/ 2011, con esclusione di qualsiasi nesso di causalità tra la delibera numero 378/ 2010 e gli accadimenti dell'anno scolastico 2011 - 2012.

L'atto della Giunta era poi pienamente legittimo e inidoneo a cagionare un danno erariale.

Infatti, dalla lettura dell'articolo 1 del capitolato di appalto allegato al relativo contratto, si evinceva che l'oggetto del servizio riguardava soltanto la fornitura di pasti in confezione monorazione mediante la

consegna di vaschetta preconfezionata; ma era possibile - alle stesse condizioni contrattuali - la consegna del pasto con il sistema multirazione con la fornitura di un contenitore riscaldato che richiedeva la somministrazione del singolo pasto mediante operazioni di sporzionamento e scodellamento. L'oggetto del contratto era, quindi, circoscritto alla consegna del pasto presso i centri di ristorazione all'orario previsto e non si estendeva al servizio dei pasti *singulatim* agli alunni. Pertanto il compenso aggiuntivo per la fornitura dei pasti con il sistema monorazione era stato previsto per l'introduzione di una modalità accessoria, non originariamente contemplata, della prestazione, e cioè per lo svolgimento dell'attività di sporzionamento e scodellamento da parte dei dipendenti dell'aggiudicataria Vivenda S.p.a.

Tale tesi era inoltre suffragata dall'articolo 2 del protocollo d'intesa tra Ministero della pubblica istruzione e Comuni del 12 settembre 2000, per il quale lo svolgimento dell'attività di scodellamento e distribuzione dei pasti spettava al personale della scuola, per il quale era previsto un modesto compenso. Ma - in concreto - l'attività non era stata svolta nelle scuole aquilane. Infatti il personale ausiliario, anche per la modestia dei compensi, talvolta neppure erogati, non aveva inteso conseguire la certificazione di idoneità sanitaria che era richiesta per lo svolgimento dell'attività di scodellamento dei pasti.

Tale problema era già stato affrontato nel 2009 - prima del terremoto - con le deliberazioni della commissione mensa scolastica del 18 marzo 2009 e del 25 marzo 2009 e pertanto era stato chiesto alla

Vivenda di comunicare il costo per lo sporzionamento e scodellamento del pasto erogato in multirazione con l'utilizzazione dei dipendenti della società.

A seguito dell'analitica conferma del costo aggiuntivo da parte della società aggiudicataria, mantenuto in euro 1,12 per pasto e della pressione degli uffici preposti al settore, nonché dei genitori degli allievi, che sollecitavano una migliore alimentazione, era intervenuta la contestata deliberazione di Giunta municipale numero 378 del 2010.

Il provvedimento era del tutto legittimo, sia perché dava disposizioni sulla modalità accessoria della prestazione del servizio prorogato – rimanendo peraltro inalterata l'originaria previsione contrattuale - sia perché essa doveva essere compensata, perché il Comune non era in grado di provvedere direttamente con il personale della scuola; sia - infine - perché l'aumento del compenso era già stato determinato seguito di apposita istruttoria, nella vigenza del contratto di servizio e non aveva trovato successivamente attuazione per il noto evento sismico.

Al riguardo si citava giurisprudenza del Giudice amministrativo e della Corte dei conti in sede di controllo circa la legittimità della procedura seguita.

Conclusivamente, la delibera numero 378 del 2010 non era in contrasto con quanto previsto dall'articolo 57, comma 5 lett. b) del decreto legislativo numero 163 del 2006, trattandosi di rimodulazione di prestazione accessoria senza alcuna modifica dell'oggetto previsto

dall'originario contratto.

In ogni caso, troverebbe comunque applicazione la deroga prevista dal decreto-legge numero 39 del 2009 convertito in legge numero 77 del 2009.

Nel ribadire l'assenza di danno erariale e la situazione soggettiva di buona fede dei componenti della Giunta comunale, la difesa del signor Lalli Giuliano insisteva per la soluzione dello stesso da ogni addebito, con vittoria delle spese del giudizio.

All'udienza del 22 settembre 2015 il Vice Procuratore Regionale Roberto Leoni insisteva per la condanna dei convenuti come da domanda. Nel precisare che non era in contestazione il mancato ribasso del prezzo pattuito per pasto al raggiungimento della soglia del 40% della fornitura con il sistema "multirazione", sottolineava che la proroga del contratto alla Vivenda era avvenuta allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni con la delibera del 10 agosto 2010; pertanto era incomprensibile come lo stesso Organo, circa due mesi dopo, avesse riconosciuto alla società un ulteriore e non previsto compenso, aderendo acriticamente alle richieste dell'appaltatrice.

Gli Avvocati Foglietti, Gualtieri, Salvi e De Matteis insistevano sull'interpretazione del contratto originario da loro proposta e per l'assenza di danno erariale, sottolineando che l'oggetto dell'appalto non era stato modificato e che quindi era possibile la procedura negoziata, essendosi limitata, la Giunta comunale, al riconoscimento di un compenso per una prestazione accessoria, anche se non originariamente prevista nel contratto originario. Ponevano in rilievo,

poi, che l'istruttoria era stata ampiamente svolta prima del terremoto,

Dopo le rituali repliche, la causa era rimessa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va respinta la richiesta della Difesa dei convenuti Pezzopane, e Lisi, Avv. Piermichele De Matteis, di produrre agli atti il decreto di archiviazione reso, in sede penale, nei confronti del Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, nell'opposizione del P.M. Infatti tale documento è irrilevante nel presente giudizio – stante l'autonomia e la separatezza tra il giudizio penale ed il presente - e non è pertinente, poiché riguarda un soggetto diverso da quelli convenuti.

Nel merito, la soluzione della vicenda all'esame del Collegio discende dall'interpretazione del contratto di appalto stipulato, a seguito di procedura aperta di rilievo comunitario (importo complessivo presunto di € 3.600.000,00 IVA inclusa) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del d. lgs. n. 163 del 2006 e per il periodo di due anni, tra il Comune di L'Aquila e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Vivenda S.p.a. & Soc. Coop. Solidarietà e lavoro a r.l., avente ad oggetto il *“Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, Elementari e Medie del Comune dell'Aquila per il periodo 1/09/2008 – 31.08/2010”* e dell'allegato capitolato d'oneri firmato in data 26 novembre 2008.

Il contratto, con i relativi allegati, era poi stato prorogato su richiesta della società aggiudicatrice e con deliberazione di G.C. n.

218 del 10 agosto 2010 per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., non avendo trovato completa attuazione negli importi previsti, a causa del sisma e delle sospensioni delle lezioni nonché per altre ragioni, indicate nella determina n. 115 del 2 settembre 2010 del Dirigente del Servizio allo Studio del Comune di L'Aquila.

La Procura erariale contesta agli odierni convenuti l'indebito esborso, da parte dell'Ente, in favore della società aggiudicataria, del sovrapprezzo richiesto ed ottenuto dalla Vivenda S.p.a. (€ 1,14 a pasto), a seguito di esigenze prospettate unilateralmente dall'impresa ed in assenza delle condizioni legittimanti l'aumento.

Infatti, secondo l'Attrice, al raggiungimento del 40% del numero dei pasti erogati con il sistema multirazione, il costo della prestazione avrebbe dovuto essere ricontrattato al ribasso per i minori costi sostenuti dall'aggiudicataria rispetto al più oneroso sistema delle vaschette sigillate monoporzione.

Il Collegio sottolinea, innanzitutto, che l'atto di citazione, pur facendone menzione a pag. 6, sia pur dubitativamente, non ha contestato la mancata attivazione del ribasso previsto contrattualmente al superamento della percentuale del 40% dei pasti con il sistema multirazione, meno oneroso per l'appaltatrice (pag. 9), e che tale tesi è stata ribadita dal Procuratore in udienza; né ha trovato spazio l'ulteriore doglianza, pur presente nella domanda, relativa alla violazione dell'art. 57, comma 5, lett. b), del d. lgs. n. 163 del 2006, per mancanza dei presupposti per procedere alla

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Tale ultimo profilo, infatti, è stato preso in considerazione nella citazione, come pure nella requisitoria finale, unicamente per sottolineare il conflitto tra la delibera di G.C. n.218 del 10 agosto 2010 e la n. 378 del 28 ottobre successivo, con cui sarebbe stato, arbitrariamente, variato l'oggetto del contratto originario con la previsione di un compenso aggiuntivo all'appaltatrice.

D'altro canto, la doglianza non ha trovato seguito in una quantificazione dell'eventuale danno subito dall'ente pubblico per il mancato ricorso ad una procedura aperta, che avrebbe richiesto la dimostrazione di offerte più vantaggiose, sul mercato, di quelle proposte dalla Vivenda.

L'oggetto del giudizio è, quindi, delimitato all'operato della Giunta con la delibera n. 378, che avrebbe arbitrariamente previsto un compenso aggiuntivo per la somministrazione dei pasti forniti con il sistema "multirazione", ovvero sia con carrelli termici presso la sede del servizio (plessi scolastici ecc.) dovuto all'attività successiva di sporzionamento e scodellamento ai fruitori delle vivande in essi contenuti.

Occorre dunque esaminare il contratto originario per verificare quale fosse il contenuto dell'obbligazione della società aggiudicatrice.

Dall'art. 1 del contratto menzionato e dal capitolato speciale, si evince che esso consiste(va) nell'*"affidamento della fornitura pasti"* e che *"il servizio prevede la preparazione dei pasti in confezione monorazione a legume fresco – caldo, da consegnare in contenitori*

isotermici per trasporto e servizio cibi, adatti a ricevere all'interno le vaschette in plastica termosaldata o contenitori termici monoporzioni con vaschetta in acciaio inox...ed il relativo trasporto alle sedi scolastiche con relativo ritiro dei contenitori isotermici".

Al secondo comma dell'art. 1 del Capitolato è poi previsto il sistema "multirazioni" ovvero "l'utilizzo di carrelli termici di proprietà dell'Impresa Aggiudicataria con vasca riscaldata...da installare presso il locale adibito a sede di ristorazione scolastica". In tale ultimo caso, al raggiungimento dello svolgimento della fornitura in percentuale di almeno il 40% di detto servizio, "le condizioni economiche saranno ricontrattate dall'Amministrazione...in considerazione del fatto che i costi saranno in diminuzione".

Tutti gli articoli successivi del capitolato speciale, dedicati allo svolgimento del servizio (art. 21 riguardante il personale, in cui si fa menzione esclusivamente di quello impiegato per la preparazione - e non per il servizio - dei pasti; art. 28, riguardante le disposizioni igienico sanitarie, riguardante la veicolazione, il trasporto e la conservazione dei pasti; art. 49, concernente gli orari di trasporto e consegna dei pasti, e le sanzioni da applicare all'aggiudicatrice in caso di trasgressione delle regole dello stesso capitolato), non fanno mai menzione della fase di scodellamento o sporzionamento dei pasti, né del personale eventualmente impiegato dalla Vivenda S.p.a. per tale attività.

Parimenti, l'art. 60, che determina il prezzo del pasto, fa riferimento soltanto alla fornitura dello stesso e non alle attività

successive alla consegna delle razioni ed al ritiro presso i plessi scolastici (ritiro cui erano evidentemente preposti i dipendenti dell'Amministrazione scolastica).

Quindi, l'equivoco di fondo in cui è incorsa la Procura e che avrebbe legittimato la richiesta risarcitoria è che nel contratto originario fosse compresa anche l'attività di scodellamento o servizio agli allievi ed al personale fruitore dei pasti, mentre risulta, *per tabulas*, come nessuna attività del genere rientrasse nelle mansioni della società aggiudicataria, che al riguardo non percepiva, né avrebbe potuto percepire, alcun compenso.

E tanto è dimostrato dalla mancata richiesta di specifici requisiti in capo all'aggiudicataria, e dell'assenza di previsioni circa lo svolgimento di detta ulteriore attività nel contratto e nel capitolato; al contrario, sono attentamente contemplate, nei richiamati articoli di quest'ultimo, tutte le caratteristiche e i requisiti sanitari e di svolgimento della preparazione, del trasporto e della consegna dei pasti, nonché - ovviamente - della preparazione degli stessi.

E' vero che, nell'offerta tecnica del R.T.I. successivamente aggiudicatario era prevista l'attività di sporzionamento a cura di personale incaricato con conseguente pulizia e sanificazione presso i "terminali di consumo" (pag. 7), mentre nella precedente pag. 4 è riportato un numero di addetti al servizio mensa di 10 per un monte ore di 150 settimanali e nella pag. 9 è menzionata la "distribuzione ai tavoli" con l'ausilio di carrelli termici, carrelli di servizio e appositi utensili tarati, ma di tale attività il capitolato e il contratto non fanno

alcuna menzione, per cui deve ritenersi che nel prezzo finale per pasto (unitario per euro 3,48 oltre IVA, con un ribasso d'asta del 13%) non fossero state contemplate le attività successive alla consegna delle vivande presso i plessi scolastici; probabilmente nella presunzione che, alla distribuzione delle "multiporzioni" avrebbe provveduto il personale ausiliario delle scuole che invece, per varie ragioni (sanitarie, sindacali, economiche ecc.) non è stato possibile impiegare.

Al riguardo, sarebbe stata contraddittoria la previsione del richiamato art. 1, secondo comma, del capitolato – che, si ricorda, prevedeva l'obbligo per l'Amministrazione di ricontrattare al ribasso una fornitura multirazione al raggiungimento del 40% di tale modalità – qualora fosse stata ricompreso, nella modalità multirazione, anche lo sporzionamento/scodellamento. E' evidente, infatti, che tali attività successive, richiedendo ulteriore personale, avrebbero rappresentato un onere maggiore, e non minore, per l'impresa aggiudicataria.

Anche dalla piana lettura della deliberazione dirigenziale n. 115 del 2010, non contestata, nella quale si riaffida il servizio alla Vivenda per l'anno scolastico 2010/2011 alle medesime condizioni previste nel contratto originario, si evince che l'attività di multirazione era stata attivata "nei plessi appositamente attrezzati", così da far ritenere che tale modalità di fornitura prevedesse, appunto, la presenza di personale scolastico. D'altra parte, la determina dirigenziale non avrebbe potuto integrare il contratto prevedendo attività non contemplate in quest'ultimo (come lo scodellamento e lo

sporzionamento delle vivande consegnate nei carrelli).

Lamenta d'altro canto il P.M. che nella controversa delibera n. 378/2010 si sia dato seguito – acriticamente, a tacer d'altro – al “perentorio richiamo” della ditta aggiudicatrice che reclamava un adeguamento del prezzo per pasto, con lettera recapitata soltanto due giorni prima.

Anche tale tesi non è esatta.

Senza voler considerare che la Giunta si è limitata a finanziare l'aumento di spesa per pasto utilizzando le somme previste nel relativo capitolo di bilancio fino a un massimo di € 250.000,00 (per cui l'eventuale differenza di spesa non potrebbe essere imputata ai componenti dell'Organo), il Collegio osserva quanto segue.

L'attivazione della modalità multiporzione era stata sollecitata – a seguito di pressioni della Commissione Mensa e dei genitori degli allievi – in epoca addirittura precedente al sisma; si vedano, in proposito:

a) la lettera della Vivenda del 17 febbraio 2009, in cui dà atto di essere stata richiesta dall'Amministrazione comunale di conoscere il costo per lo sporzionamento del pasto in multiporzione e la quantificazione del costo orario del personale impiegato in tale attività aggiuntiva e complementare, con allegata tabella;

b) la lettera al Dirigente del Servizio allo Studio comunale del Direttore generale controllo di gestione, in data 19 febbraio 2009, di sollecito ai Dirigenti scolastici per l'attivazione del servizio di sporzionamento nei plessi ancora privi dello stesso;

c) i verbali delle sedute del 18 e 25 marzo 2009 della Commissione mensa (docc. nn. 12 e 14 Difesa Lalli) che fanno riferimento a segnalazioni del 2 febbraio 2009 relative al servizio mensa scolastica; in particolare, nel verbale della seduta del 25 marzo 2009, si legge che l'allora assessore comunale al Servizio diritto allo Studio, sig. Luca D'Innocenzo, rappresentava la *"ferma volontà dell'istituzione comunale a far partire al più presto"* il servizio di multirazione presso le scuole comunali. Nel verbale si dà anche atto della necessità di fondi in bilancio di € 120.000,00 per il periodo aprile/dicembre 2009. L'assessore informava altresì la Commissione del fatto che *"la spesa per il servizio di multirazione non era stata prevista nel bilancio 2009 in approvazione il 31 marzo c.a."*

Infine, si legge che l'attività di scodellamento non era stata ancora attivata per carenza di attrezzature idonee (carrelli termici, tavoli da refettorio ecc.) il cui importo sarebbe stato pagato con parte della somma offerta dalla ditta aggiudicatrice per effettuare migliorie al servizio, mentre si ribadiva che l'assunzione di personale non era prevista nell'offerta.

Dopo un periodo di stasi dovuto, evidentemente, alle note vicende relative al sisma del 6 aprile del 2009, in data 3 settembre 2010 il Dirigente scolastico del distretto n. 1 di L'Aquila, dott.ssa Paola Giagnacovo, inviava al Sindaco, e alle Organizzazioni sindacali, oltre che ad altri soggetti istituzionali, una lettera in cui si riproponeva il problema, definito "annoso", dello scodellamento nelle scuole dell'infanzia e primarie a causa del rifiuto di svolgere tale

attività da parte dei collaboratori scolastici. Si sottolineava l'indispensabilità dell'avvio del servizio di sporzionamento da parte della ditta appaltatrice, sia per garantire l'organizzazione delle classi a tempo pieno, sia per facilitare la socializzazione dei bambini e ragazzi presso le sedi scolastiche, luoghi di incontro privilegiati a seguito del sisma che aveva distrutto il centro cittadino.

Pertanto, la lettera della Vivenda del 19 luglio 2010, lungi dal costituire un "ordine" alla Giunta comunale, è stata preceduta da un notevole carteggio e dall'istruttoria (con la visita dei luoghi dove avrebbe dovuto essere avviato il servizio) e costituisce la risposta alla richiesta di quantificare il costo del servizio aggiuntivo per le attrezzature (dedotta la quota proposta dalla ditta in sede di gara per le migliori), sia, soprattutto, per il personale, cui consegue un ulteriore costo di € 1,12 oltre IVA pro pasto, "*corrispondente alla spesa aggiuntiva per lo sporzionamento presso i refettori*".

Di conseguenza, la Giunta Comunale non ha fatto altro che prendere atto della situazione e trovare un sistema per garantire le pressanti e delicate esigenze dell'utenza, in uno con la considerazione dei costi che tale ulteriore fase avrebbe comportato per le casse comunali.

Dalla citazione, come si è detto, si evince anche una *censura* alla Giunta per aver, in sostanza, "stravolto" il contratto originario, contemplando modalità diverse del suo svolgimento, il che, è dato intendere, avrebbe dovuto legittimare un nuovo bando di gara, con procedura aperta e non negoziata, al fine di attivare proposte

complessive concorrenziali con quelle della Vivenda.

Ma tale spunto, se pure adombrato, non è poi stato adeguatamente sviluppato dalla Procura che non ha dimostrato la presenza sul territorio, a parità di condizioni, di prezzi inferiori per lo svolgimento del servizio ai tavoli, che avrebbe provato il danno derivante dalla differenza tra il prezzo pagato all'aggiudicatrice e quello prospettato da altri fornitori; al contrario, le successive aggiudicazioni hanno invece dimostrato l'esatto contrario, ovvero sia l'indisponibilità di altre ditte allo svolgimento del servizio ad un prezzo costituente la media dei precedenti (€ 4,30 unitari a pasto di cui € 3,48 per le monorazioni e € 4,60 per le multirazioni) con la mancanza di offerte valide della relativa gara, mentre quella successiva era aggiudicata, ancora alla Vivenda, al prezzo, ben superiore ed unitario, di € 4,95 per pasto, con un esborso complessivo – per l'anno scolastico 2012/2013 – di € 2.264.689,35, quasi il doppio del precedente costo di € 1.760.065,72.

Conseguentemente, il Collegio non ravvisa nella condotta dei convenuti elementi idonei a suffragare la prospettazione accusatoria.

I convenuti vanno pertanto assolti dall'addebito loro contestato.

Le spese, ai sensi dell' art. 10 *bis*, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, secondo cui «*le disposizioni dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice*

contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto...» vengono liquidate in favore dei convenuti, tenuto conto del valore della causa costituita dall'ammontare del danno *singulatim* richiesto: Pezzopane (valore € 295.737,54) euro 5.200,00 (€ 10.400,00 ridotto del 50% ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014); Cialente (valore € 45.498,10) euro 3.600,00 (€ 7.215,00 – 50% ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014); Arduini, Lalli, Lisi e Riga: € 3.230,00 - 50% ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 aumentato del 60% ai sensi dell'art. 4, Il comma, del D.M. n. 55 del 2014 (aumento del 20% per ciascun convenuto oltre il primo considerato) e così complessivamente: € 1.615,00 + 969,00 = 2.584,00.

A tutti i compensi vanno poi aggiunti IVA e CAP come per legge, oltre alle spese generali.

Nulla per il convenuto Fanfani, non costituito in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 19154/E.L. del Registro di Segreteria

ASSOLVE

i convenuti dall'addebito e liquida in loro favore le spese di costituzione e difesa così quantificate: Pezzopane € 5.200,00; Cialente € 3.600,00; Arduini, Riga, Lisi e Lalli € 2.584,00

complessivamente, oltre IVA, CAP e spese generali. Nulla per Fanfani, non costituito in giudizio.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2015.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Elena TOMASSINI

f.to Federico PEPE

Depositata in Segreteria il 13/10/2015

Il Direttore della Segreteria.

Dott.ssa

Firmato da
LANZI
ANTONELLA